



Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132

A.G. 75

11 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	75
Titolo:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132
Norma di riferimento:	articoli 1 e 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 7 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021) – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Si ricorda che per "controparte centrale" (*central counterpart* - CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Ai sensi del Regolamento europeo n. 648/2012 è controparte centrale una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

In particolare, l'articolo 7 della citata legge di delegazione europea ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020. A tal fine la disposizione detta specifici criteri e principi direttivi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 del medesimo articolo 7 reca inoltre una specifica **clausola di invarianza finanziaria**. Nella relazione tecnica allegata alla citata legge di delegazione europea (A.C. 3208) si afferma che dall'attuazione della delega **non derivano nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-27: viene disposto, fra l'altro, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- il decreto in esame è applicabile a tutte le Controparti Centrali aventi sede legale in Italia. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione entro centottanta giorni (art. 2);- la Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/23 e dal presente decreto, in qualità di unica autorità di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia (art. 3);- il Ministro dell'economia e delle finanze è il Ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23 (ai sensi della norma citata, ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell'esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente), il Ministro esercita le funzioni di propria competenza previste dal medesimo Regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi (art. 4);- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti. La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (art. 7);- le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni (ai sensi dell'articolo 25, par. 1, lett. a) del regolamento (UE) 2021/23) sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. (Si rammenta che, ai sensi del Regolamento europeo, il processo di risoluzione è basato su una serie di valutazioni indipendenti, concernenti, ad esempio, le attività e le passività della controparte centrale, la scelta della modalità più adeguata di risoluzione, l'entità della svalutazione ecc.: dette valutazioni sono effettuate da un soggetto indipendente o dall'autorità di	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/23.</p> <p>Le Autorità nazionali (Consob e Banca d'Italia) che, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento in esame procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In particolare, il riparto e lo svolgimento di funzioni tra la Banca d'Italia e la Consob avverranno sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità), che attribuisce alla prima la tutela della stabilità ed alla seconda le prerogative in materia di salvaguardia della trasparenza e della correttezza delle condotte. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode di indipendenza finanziaria. Analogamente la Consob provvederà autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute ad essa dai soggetti vigilati.</p> <p>Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

risoluzione). Le indennità possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, con diritto di rivalsa (art. 9);

- è dettata la disciplina relativa alla procedura di risoluzione. In particolare, si stabilisce che l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze sia condizione di efficacia del provvedimento di avvio della risoluzione (art. 11);

- ai fini dell'attuazione del programma di risoluzione, si prevede che le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza siano determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e siano **a carico della controparte centrale** sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, a seconda dei casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata: sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni; sulla controparte centrale sottoposta a risoluzione; sull'eventuale residuo attivo della CCP-ponte (art. 13);

- la Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito internet i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione (art. 21).

Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente decreto **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto **con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** (art. 27).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il provvedimento reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle "controparti centrali"^[1]. Il provvedimento è attuativo di una delega conferita dalla legge di delegazione europea 2021: la norma di delega (articolo 7) era corredata di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. In proposito, si evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni del presente schema di decreto legislativo, che risultano inoltre assistite da una generale clausola di invarianza (articolo 21); si rileva altresì che le autorità cui vengono attribuiti compiti in materia (Banca d'Italia e Consob), sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione: la relazione tecnica informa comunque che esse svolgeranno le funzioni previste dallo schema di decreto legislativo tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Su tali profili non si hanno pertanto osservazioni da formulare. Con specifico riferimento alle funzioni assegnate al Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 4 e articolo 11) e all'obbligo, previsto dall'articolo 7, per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di fornire le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per dette amministrazioni, compreso il Ministero dell'economia, di svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27: ciò in quanto la relazione tecnica non commenta specificamente tali previsioni.

Infine, si evidenzia che il citato Regolamento (UE) 2021/23, sulle risoluzioni delle controparti centrali, ha prefigurato un meccanismo di risoluzione delle crisi volto a consentire l'impiego di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria (quali l'acquisto di partecipazioni) solo come soluzione di ultima istanza, in via temporanea, subordinata al sussistere di specifici presupposti e condizioni. Questa modalità di risoluzione (disciplinata dagli articoli da 45 a 47 del Regolamento europeo) non è oggetto di specifica disciplina da parte dello schema di decreto legislativo ora in esame e, corrispondentemente, non è commentata dalla relazione tecnica riferita al presente schema di decreto. La relazione tecnica riferita alla legge delega, comunque, ha commentato la fattispecie eventuale dell'intervento di salvataggio pubblico affermando che nelle procedure di risoluzione di una controparte centrale in cui si debbano attuare decisioni aventi un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero all'avvio della procedura sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tenere conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria.

Dai predetti elementi parrebbe derivare che l'attuazione della delega in parola non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica neppure sotto il profilo dell'ipotesi di salvataggio pubblico di una "controparte centrale", considerato che l'intervento finanziario pubblico ha carattere eventuale e che l'avvio della procedura è comunque condizionato all'autorizzazione del Ministro dell'economia, come previsto dallo schema di decreto (articolo 4), e, come riferito dalla relazione tecnica della legge delega, alla quantificazione e copertura dei relativi oneri si potrà provvedere tramite apposito provvedimento legislativo.

Circa la predetta ricostruzione sarebbe comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti da esso derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

[1] Per "controparte centrale" (*central counterparty* - CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Ai sensi del Regolamento europeo n. 648/2012 è controparte centrale una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente. Ai sensi del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998), la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali.